



TRIBUNALE DI NAPOLI

SECONDA SEZIONE CIVILE

Verbale di udienza

Il giorno **16/11/2018**, alle ore **12:30**, nella **SECONDA SEZIONE CIVILE** del Tribunale di Napoli, all'udienza del giudice, dott.ssa Fabiana Uchiello, è chiamata la causa

TRA

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. **[REDACTED]**;

- OPPONENTE -

E

[REDACTED], (già **[REDACTED]** S.p.A.), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. **[REDACTED]** e dall'avv. **[REDACTED]**.

- OPPOSTA -

E' presente l'avv. **[REDACTED]** per parte opposta la quale si riporta alle note depositate, impugna ogni avversa difesa, dichiarando espressamente di non accettare il contraddittorio su domande ed eccezioni nuove dovessero essere proposte.

Terminata la discussione, il giudice, all'esito dell'udienza, decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue. Autorizza sin da ora la cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinarlo alla raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inserire nel fascicolo di ufficio. Autorizza il ritiro del fascicolo di parte opposta.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



Sentenza n. 9964/2018 pubbl. il 16/11/2018

RG n. 17150/2015

Repert. n. 16961/2018 del 16/11/2018

IL TRIBUNALE DI NAPOLI

SECONDA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa n. **17150/15** R.G. avente ad oggetto: "*Opposizione a decreto ingiuntivo*", vertente

t r a

[REDACTED] O, rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED];

- O P P O N E N T E -

e

[REDACTED] ([REDACTED] PERSONALE FINANCE S.p.A.), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] o e dall'avv. [REDACTED];

- O P P O S T A -

Conclusioni: come da rispettivi atti e verbale di udienza del 16/11/2018.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.,



immediatamente applicabile anche nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della riforma, ai sensi dall'art. 58 della legge 18.6.09 n. 69; pertanto, ai fini della decisione, è sufficiente ricordare che la [REDACTED] [REDACTED] S.p.A. chiedeva ed otteneva l'emissione del decreto ingiuntivo n. 2371/2015 nei confronti di [REDACTED] per il pagamento di euro 12.575,50, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, dovuti a titolo di saldo del contratto di finanziamento n. 890003184386 stipulato con la [REDACTED] S.p.A., poi divenuta [REDACTED] (in virtù di atto di scissione parziale del 22/3/2013).

[REDACTED] proponeva opposizione al detto decreto ingiuntivo, eccependo, in via preliminare, la mancata comunicazione dell'intervenuta cessione del ramo d'azienda dalla [REDACTED] [REDACTED] S.p.A. Nel merito, parte opponente contestava la pretesa creditoria, deducendo la carenza di prova scritta idonea all'emissione del decreto ingiuntivo, disconosceva genericamente la conformità all'originale della copia della documentazione prodotta dal creditore in sede monitoria, nonché l'irrelevanza nel presente giudizio del certificato ex art. 50 TUB.

Si costituiva la [REDACTED], la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo n. 2371/2015, con vittoria delle spese di lite.

In corso di causa veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed autorizzato il deposito di memorie ai sensi dell'art. 183, VI comma, c.p.c. Parte opponente depositava esclusivamente la memoria ex art. 183 VI comma n. 1, c.p.c. e non formulava alcuna istanza istruttoria e la causa, trattata per la prima volta da questo giudice all'udienza del 30/10/2018, veniva rinviata al 16/11/2018 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

L'opposizione deve essere rigettata per le ragioni di seguito indicate.

Deve, in primo luogo, rilevarsi che, contrariamente a quanto asserito dall'opponente, nel caso di specie, non vi è stata alcuna cessione del credito dalla [REDACTED] S.p.A. (oggi [REDACTED]) ma unicamente un atto di scissione parziale, per atto pubblico del 22/3/2013, con il quale alla [REDACTED] è stato assegnato il ramo di azienda della [REDACTED] S.p.A., ed, in particolare, *“il ramo d'azienda organizzato per l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti nella forma del credito al consumo, della cessione del quinto dello stipendio o della pensione e degli altri finanziamenti diversi dal leasing finanziario”* (all. n. 1 produzione monitorio). Tale documento, pertanto, prova la piena legittimazione attiva della parte opposta, alla luce, altresì, del disposto di cui all'art. 15 delle condizioni generali del contratto di finanziamento stipulato dalle parti, regolarmente sottoscritto dal cliente, in materia di cessione del contratto.

Passando alle questioni di merito attinenti al rapporto di finanziamento per cui è causa, deve, in primis, evidenziarsi che l'ingiunto, senza contestare di avere stipulato il contratto di finanziamento n. 890003184386 posto a fondamento del ricorso, allegava genericamente che la pretesa creditoria non era dovuta.

Le censure, assolutamente generiche, siccome prive di specifici riferimenti al rapporto in esame, sono smentite dal tenore della documentazione prodotta in giudizio dalla banca.



Quest'ultima, invero, sin dalla fase monitoria, depositava la copia del contratto di finanziamento n. 890003184386, nonchè la copia dell'estratto conto analitico con indicazione di tutti i movimenti contabili.

Il citato contratto, recante la data dell'8/2/2012, contiene la puntuale disciplina delle condizioni economiche relative al finanziamento (TAN, TAEG, importo finanziato e rate da rimborsare).

Deve, inoltre, rilevarsi che, a fronte di un disconoscimento assolutamente generico della conformità della copia del contratto all'originale, parte opposta depositava l'originale del contratto di finanziamento e, successivamente a tale deposito, parte opponente non sollevava alcuna contestazione.

Pertanto, considerata la prova del credito fornita dall'opposta, la presente opposizione deve essere rigettata e confermato il decreto ingiuntivo opposto in quanto, in base ai principi generali in materia di onere della prova, a fronte della prova da parte del creditore del titolo negoziale del suo diritto e della allegazione dell'inadempimento del debitore, il debitore, su cui incombeva il relativo onere, nulla ha provato. Sul punto si richiama l'orientamento della giurisprudenza consolidata e condivisibile in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, secondo il quale il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nell'ipotesi dell'inesatto adempimento opera il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (Cass. S.U. 30.10.2001 n. 13533).

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.

P. Q. M.

Il Tribunale di Napoli, pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da [redacted] [redacted] contro Accedo S.p.A. [redacted] le:

- 1) rigetta l'opposizione, e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2371/2015 emesso dal Tribunale di Napoli e depositato in data 17/4/2015;
- 2) condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte opposta, liquidate in complessivi € 4.835,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.



Sentenza n. 9964/2018 pubbl. il 16/11/2018

RG n. 17150/2015

Repert. n. 16961/2018 del 16/11/2018

Così deciso in Napoli, 16/11/2018.

Il giudice

Dott.ssa Fabiana Ucchiello

